

Quesiti sui servizi residenziali e diurni per minori (DGR n. 2857/20 e DGR n. 20762/05)

TITOLI DI STUDIO		
n.	QUESITO	RISPOSTA
1	Per i gestori di Alloggi per l'Autonomia e Comunità Educative <u>già in esercizio</u> e per i quali i gestori non intendono presentare nuova CPE, nel caso di <u>nuove assunzioni</u> presso queste unità d'offerta, il personale deve avere i titoli di studio previsti dalla DGR n. 20762/05 e circolare 18/07 (possesso di un diploma professionale/istruzione di grado superiore da intendersi di almeno 4 anni) o deve essere prevista l'assunzione di personale con Laurea triennale L19 così come previsto dalla DGR n. 2857/20?	Per le nuove assunzioni presso le unità d'offerta residenziali per minori normate dalla DGR n. 20762/05, così come per le unità d'offerta di cui all'Allegato A della DGR n. 2857/20, è necessario il possesso di laurea triennale L19, oppure, il possesso dei requisiti previsti dai commi 597-598-599 della L. 205/2017, entrata in vigore il 01/01/2018 (che definisce la qualifica di "educatore professionale socio-pedagogico").
2	Il Comma 599 della L. 205/2017 fa riferimento alla continuità del rapporto di lavoro. A riguardo un operatore socio educativo può lavorare in continuità con il soggetto gestore in <u>diversi servizi</u> afferenti al medesimo o solo nella unità d'offerta presso cui lavora? Nello specifico se lavora in un Alloggio per Autonomia normato dalla DGR n. 20762/05, può essere impiegato per lavorare in un <u>nuovo</u> Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo normato dalla DGR n. 2857/20, afferente al medesimo soggetto gestore seppur non in possesso di Laurea L19?	L'operatore socio educativo può lavorare in diversi servizi ed unità d'offerta sociale sia per il medesimo soggetto gestore ai fini della continuità del rapporto di lavoro che per altri soggetti gestori.
3	Nell'Allegato B della DGR n. 2857/20 vengono normati i Servizi Educativi Diurni ed è previsto per l'educatore: "diploma di laurea in scienze dell'educazione, psicologia, servizi sociali e equipollenti: diploma di educatore professionale con comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito socio educativo". Si chiede un chiarimento anche alla luce di quanto disposto dalla L. 205/2017 circa le figure che possono operare in queste unità d'offerta come educatori.	Per quanto riguarda i Centri Educativi Diurni e le Comunità Educative Diurne (DGR n. 2857/20, Allegato B), alla luce delle previsioni della L. 205/2017, possono operare come educatori: <ul style="list-style-type: none"> - l'educatore professionale socio-pedagogico in possesso di laurea triennale L19; - il personale in possesso dei requisiti previsti dai commi 597-598-599 della L. 205/2017; - i laureati in psicologia, servizi sociali e equipollenti.

<p>4</p>	<p>Per quanto riguarda le unità d'offerta Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo e Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli, è riferito nell'allegato A della DGR n. 2857/20 che il coordinatore deve essere personale <i>Laureato in ... o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può svolgere anche attività socioeducative.</i> Tale specifica non è inserita per la Comunità Educativa Genitore Figli.</p> <p>Domanda 1: Il coordinatore può svolgere anche il ruolo di operatore socio educativo (OSE) e garantire la reperibilità h24 o può svolgere alcune attività da intendersi però senza l'assunzione del ruolo e pertanto riferite ad esempio ad urgenze, ed il ruolo di OSE deve essere garantito da altro operatore titolato?</p> <p>Domanda 2: Anche per la Comunità Educativa Genitore Figli, il coordinatore deve essere personale <i>Laureato in ... o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può svolgere anche attività socioeducative?</i></p>	<p>Risposta 1: Il coordinatore può svolgere anche il ruolo di operatore socio educativo (OSE) e garantire la reperibilità h24.</p> <p>Risposta 2: Sì, il coordinatore deve essere personale <i>Laureato in ... o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il coordinatore può svolgere anche attività socioeducative.</i></p>
<p>5</p>	<p>La DGR n. 2857/20 Allegato A definisce l'operatore socio educativo come "<i>educatore professionale in possesso almeno di laurea triennale o magistrale L19</i>". La laurea L19 è una laurea triennale, e non è specificata la classe riferita alla laurea magistrale abilitante all'esercizio del ruolo.</p>	<p>Si specifica che il codice L19 è riferito alla laurea triennale. Il possesso della laurea L19 consente l'esercizio del ruolo di operatore socio educativo che, ovviamente, può essere svolto anche dalla relativa laurea magistrale.</p>
<p>6</p>	<p>Un educatore professionale socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti previsti dal comma 597 L. 205/17 può esercitare il ruolo di coordinatore in una unità d'offerta normata da DGR n. 2857/20?</p>	<p>Un educatore professionale socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti previsti dal comma 597 L. 205/17 può esercitare il ruolo di coordinatore in una unità d'offerta normata da DGR n. 2857/20 se ha un'esperienza di almeno 5 anni con funzioni educative.</p>

7	Un operatore socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti L. 205/17, può per le unità d'offerta di nuova attivazione di cui alla DGR n. 2857/20 assumere il ruolo di operatore socio educativo anche in mancanza di Laurea L19?	Sì, ai sensi di quanto previsto dalla L. 205/2017, un operatore socio pedagogico che ha acquisito la qualifica a fronte dei 60 crediti L. 205/2017, può per le unità d'offerta di nuova attivazione assumere il ruolo di operatore socio educativo anche in mancanza di Laurea L19.
----------	---	---

TEMI GENERALI

n.	QUESITO	RISPOSTA
8	<p>La DGR n. 2857/20 non riferisce la necessaria contrattualizzazione degli operatori che garantiscono i requisiti organizzativi.</p> <p>A riguardo, stante il decreto n. 1254/2010 che riferisce i controlli anche dei contratti, la DGR n. 7633/2017 e la nota esplicativa del 05/03/18 che non prevedono l'impiego di volontari, come intendere quanto sopra?</p>	<p>Nelle more dell'attuazione del Codice del Terzo Settore e del conseguente adeguamento della normativa regionale, l'utilizzo di personale volontario che concorre al raggiungimento degli standard organizzativi è possibile esclusivamente se specificato nelle delibere di settore che ne disciplinano i requisiti d'esercizio.</p> <p>Pertanto, per quanto riguarda la DGR n. 2857/20 e la DGR n. 20762/05, non sono previsti volontari ai fini dello standard organizzativo.</p>
9	<p>Il punto 7 della DGR n. 2857/20 riferisce: <i>"la modifica della D.G.R. n. 7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. n. 3/2008" (allegato A) per l'inserimento nell'elenco delle unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata "Servizio educativo diurno" e il relativo riferimento normativo."</i></p> <p>Quanto sopra farebbe intendere che, le altre unità d'offerta riferite nell'allegato A della DGR n. 2857/20 nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo • Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli • Comunità Educativa Genitore Figli <p>non siano ritenute nuove unità d'offerta sociale.</p> <p>Si chiede pertanto un chiarimento circa il numero delle diverse tipologie di unità d'offerta sociale.</p>	<p>Le unità d'offerta sociale per le quali è necessario presentare CPE sono 20, e precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asilo Nido 2. Micro Nido 3. Nido Famiglia 4. Centro Prima Infanzia 5. Centri Ricreativi Diurni 6. Centri di Aggregazione Giovanile 7. Comunità Educative 8. Comunità Familiari 9. Alloggi per l'Autonomia 10. Comunità Alloggio Disabili 11. Centri Socio Educativi 12. Servizio Formazione all'Autonomia 13. Centri Diurni Anziani 14. Alloggi Protetti per Anziani 15. Comunità Alloggio Sociale per Anziani (C.A.S.A.) 16. Comunità Educativa Diurna 17. Centri Educativi Diurni 18. Comunità Educativa Genitore Figli 19. Alloggi per Autonomia di Tipo Educativo 20. Alloggi per l'Autonomia Genitore Figli

<p>10</p>	<p>Nel caso un gestore voglia aprire ad oggi un Alloggio per l'Autonomia, può presentare CPE secondo i requisiti previsti dalla DGR n. 20762/05 o necessariamente deve prevedere i requisiti previsti dalla DGR n. 2857/20? La questione è collegata al punto 7 in relazione alla possibilità o meno di riconoscere gli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo e gli Alloggi per l'Autonomia genitore figli come nuove unità d'offerta quindi aggiuntive a quanto previsto dalla DGR n. 20762/05</p>	<p>A tutt'oggi, essendo vigente la DGR n. 20762/05, è possibile presentare CPE per l'apertura di un Alloggio per l'Autonomia ai sensi della DGR n. 20762/05 così come per un Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo o per un Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli ai sensi della DGR n. 2857/20. Tale possibilità è da intendersi anche per le Comunità educative normate da entrambe le DGR.</p>
<p>11</p>	<p>Poiché nella DGR n. 20762/05 non è stata chiaramente individuata la fascia oraria ritenuta notturna per le Comunità Educative, è possibile estendere l'indicazione data nella DGR n. 2857/20 che la fissa dalle ore 22 alle ore 7, anche per le suddette unità d'offerta in esercizio con DGR n. 20762/05?</p>	<p>Pur non trattandosi di un obbligo ma di un'indicazione, si ritiene che la fascia notturna per le Comunità Educative di cui alla DGR n. 20762/05 potrebbe essere individuata nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 7.</p>

ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GENITORE FIGLI

n.	QUESITO	RISPOSTA
12	Contrariamente a quanto riferito nell'allegato del DDG 1254/10 rispetto alla custodia di tutti i documenti presso la sede dell'unità d'offerta, nella DGR n. 2857/20 viene specificato che, solo per l'Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli, il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) debba essere conservato presso la sede dell'ente. A riguardo si intende sede legale del soggetto gestore e non più sede dell'unità d'offerta dove viene svolta l'attività?	La documentazione, che dovrà essere prontamente messa a disposizione qualora richiesta nel corso dell'attività di vigilanza, può essere conservata presso la sede dell'unità d'offerta o presso la sede legale dell'ente gestore.
13	È ragionevole intendere che in un medesimo Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli possono coesistere nuclei con percorsi di semi autonomia e con percorsi di avvio all'autonomia, o deve essere destinato l'intero alloggio ad un unico tipo di percorso?	Nulla osta a che all'interno di un Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli possono coesistere percorsi di semi autonomia e percorsi di avvio all'autonomia sempre nel rispetto della ricettività di 3 nuclei per Alloggio e comunque fino ad un massimo di 8 utenti (complessivi adulti e minori).
14	Con riferimento agli Alloggi per l'Autonomia Genitore Figli, è possibile per un gestore garantire il monte ore settimanale di operatore socio educativo (OSE) con più operatori? Più nello specifico è consentito che per 6 ore settimanali vi siano più OSE per il medesimo nucleo senza evidenza della specifica attività garantita da ognuno (es: mediatore culturale, ecc)?	Non sono state date indicazioni specifiche sul numero di operatori con i quali coprire il monte ore settimanale, pertanto, è possibile che più di un operatore garantisca 6 ore (percorsi di avvio all'autonomia) o 12 ore (percorsi di semi-autonomia in contesto protetto) per nucleo, fermo restando che è preferibile garantire continuità educativa ed evitare possibili frammentazioni d'intervento.
15	È possibile che un operatore socio educativa garantisca in contemporanea il monte ore per più nuclei inseriti nello stesso Alloggio a fronte di attività comuni (es: laboratori, ecc)?	L'attività definita in ciascun nucleo potrebbe prevedere anche dei momenti di attività comune con altri nuclei ma, in tal caso, non è possibile che lo stesso operatore venga conteggiato più volte nel computo totale delle ore previste nei diversi nuclei.

16	Occorre specificare cosa intende il legislatore in merito alla tempistica per la quale il neonato che nasce da madre già ospitata in Alloggio per l'Autonomia Genitore Figli prevista dalla DGR n. 2857/20, non concorre alla capacità ricettiva.	Convenzionalmente è stato stabilito che i bambini sotto l'anno di vita nati da madre già ospitata non concorrono alla capacità ricettiva. Resta inteso che tale specifica non si riferisce ai nuovi inserimenti con bimbi sotto l'anno d'età.
-----------	---	---

ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO

n.	QUESITO	RISPOSTA
17	Si chiede un chiarimento sulla reperibilità h24 negli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo. Nello specifico, nel caso di Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo attigui, è possibile garantire detta reperibilità con un unico operatore socio educativo?	Si precisa che la reperibilità dell'operatore socio educativo h24 non può intendersi contemporanea a più unità d'offerta. Nello specifico, per ogni Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo deve essere identificato un operatore socio educativo reperibile h24.
18	Si chiede un chiarimento sul presidio nelle ore notturne (22-7) negli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo con ospiti minorenni. Nello specifico, nel caso di Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo attigui, è possibile garantire detto presidio con un unico operatore socio educativo?	Il presidio nelle ore notturne (22-7), previsto per Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo nei quali siano presenti ospiti minorenni, deve essere garantito per ciascun Alloggio individuando 1 operatore socio educativo o famiglia d'appoggio o volontari (secondo quanto disposto dalla DGR n. 7633/2017), adeguatamente selezionati dall'ente gestore che risieda in struttura oppure in abitazione attigua.

COMUNITA' EDUCATIVA GENITORE FIGLI

n.	QUESITO	RISPOSTA
19	Ricettività/Personale: nella DGR n. 2857/20 non è considerato il neonato figlio di madre già ospite nella capacità ricettiva. Questo significa che non concorre anche nella definizione del rapporto OSE/utenti?	Il bambino sotto l'anno di vita, nato da madre già inserita nella comunità, non concorre alla determinazione della capacità ricettiva e quindi, conseguentemente, non concorre alla definizione del rapporto OSE/utenti. Resta inteso che tale specifica non si riferisce ai nuovi inserimenti con bimbi sotto l'anno d'età i quali sono da considerarsi nella definizione del rapporto OSE/utenti.

SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO

n.	QUESITO	RISPOSTA
20	<p>A riguardo della tipologia di utenza prevista per il Servizio Educativo Diurno, è riferita come utenza maggiorenni “anche” con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale. A riguardo, è ragionevole ipotizzare che anche i maggiorenni (L. 888 del 25/07/1956) senza provvedimento possano accedere al Servizio? Se sì, fino a quale età?</p>	<p>Ai sensi della DGR n. 2857/20 tra l'utenza individuata per il Servizio Educativo Diurno sono ricompresi i maggiorenni, anche con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale inviati da CGM/USSM o servizi sociali territoriali o su richiesta spontanea. Poiché i maggiorenni in prosieguo amministrativo possono raggiungere i 21 anni e quelli in prosieguo amministrativo penale i 25 anni, si ritiene che l'accesso spontaneo sia da prevedere non oltre il compimento del 25esimo anno. Al medesimo tempo, in considerazione dell'ampia fascia d'età ricompresa come utenza che concorre anche alla capacità ricettiva del servizio, si ritiene necessario che il gestore adotti un modello organizzativo/gestionale che tenga in debita considerazione tale aspetto (ad es: moduli per fasce d'età, moduli per tipologia di utenza,...).</p>
21	<p>La DGR n. 2857/20 prevede nella Comunità Educativa Diurna l'accoglienza massima contemporanea di 12 minori mentre nel Centro Educativo Diurno l'accoglienza massima contemporanea di 35 minori. Nulla si specifica per entrambe le unità d'offerta in merito ai maggiorenni che possono essere utenza del servizio. A riguardo i maggiorenni concorrono alla definizione di capacità ricettiva e devono essere considerati nel conteggio del rapporto OSE/utenti?</p>	<p>I maggiorenni fino ai 25 anni in prosieguo amministrativo e/o, penale o su accesso spontaneo, sono considerati utenza, e quindi vengono conteggiati nella capacità ricettiva e nel rapporto OSE/utenti. Per accesso spontaneo si intende la mancanza di procedimento dell'Autorità Giudiziaria e l'iscrizione nell'elenco degli utenti frequentanti il servizio.</p>

22	<p>Nella Comunità Educativa Diurna è prevista un'apertura di almeno 6 ore giornaliere mentre nei Centri Educativi Diurni l'apertura è di 20 ore settimanali. Ponendo che tali aperture coinvolgano l'orario del pranzo (es. a scuole chiuse), della merenda o della cena, nulla è riferito nella DGR in merito ai requisiti d'esercizio eventualmente da garantire per tale attività. Da ultimo, si chiede un chiarimento relativamente alla Comunità Educativa Diurna laddove nel Progetto educativo del soggetto gestore si prevede anche la preparazione del pasto.</p>	<p>Ovviamente in caso di somministrazione di cibo nella Comunità Educativa Diurna e nei Centri Educativi Diurni deve essere rispettata la normativa vigente in materia di HACCP, prevista per l'esercizio di tale attività. Le verifiche in capo a tale aspetto sono delle articolazioni che si occupano dei requisiti igienico sanitari. Infine, laddove il Progetto educativo del soggetto gestore prevede la preparazione dei pasti, la struttura dovrà disporre di una cucina a norma secondo la civile abitazione e dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di HACCP.</p>
23	<p>I documenti relativi alla gestione dell'emergenza sono attribuiti ai requisiti tecnologici e strutturali per le Comunità Educative Diurne, i Centri Educativi Diurni, la Comunità Educativa Genitore Figli, l'Alloggio per l'Autonomia di Tipo Educativo ma non per l'Alloggio all'Autonomia Genitore Figli dove è inserito nei requisiti organizzativi generali. È ragionevole intendere tale specifica un refuso e quindi attribuire a tutte le unità d'offerta specificate dalla DGR n. 2857/20 l'indirizzo del piano delle emergenze nei requisiti tecnologici e strutturali anche a fronte di quanto condiviso nel Tavolo Tecnico in merito alla DGR n. 2929/20 per gli Asili Nido?</p>	<p>Nell'ambito della coerenza interna alla DGR n. 2857/20, anche per gli Alloggi per l'Autonomia di Tipo Educativo i documenti relativi alla gestione dell'emergenza sono attribuiti ai requisiti tecnologici e strutturali e non ai requisiti organizzativi generali.</p>
24	<p>Nei Servizi Educativi Diurni di cui alla DGR n. 2857/20 Allegato B, è previsto un piano della supervisione, pertanto si suppone che sia da prevedere tra le figure obbligatorie anche un supervisore, oltre a coordinatore e educatori. Quali sono i requisiti che deve avere il supervisore (es curriculum, titolo di studio ecc). È previsto un monte ore settimanale o mensile?</p>	<p>Il supervisore deve necessariamente essere una figura esterna (consulente).</p> <p>Restano a discrezione del gestore i requisiti (es curriculum, titolo di studio ecc) fatta salva la necessità che venga adeguatamente motivata la scelta del supervisore in relazione all'attività da svolgere.</p> <p>Non è previsto un monte ore settimanale o mensile anche se è fortemente raccomandata una supervisione almeno bimestrale.</p>